

N. R.G. 13574/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. FLORINI Fabio
Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia
Dr.ssa CHIERICI Rita

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **13574/2021** promossa da:

MASSIMO NARDINI (C.F. NRDMSM61L20L719X)
FORCONI MAURO (FRCMRA80P04I712N)
BASTIANI FRANCO (BSTFNC50E28L719W)
LEONE ROSA (CF. LNERSO69M70H501J)
MIRABELLO ANTONELLA (CF.MRBNNL74R44E472Q)
MIRABELLO TIZIANA (CF. MRBTZN71L59E472H)
MARINELLI MARCO (CF.MRNMRC89T01L719N)
LOMBARDI ANGELO (CF. LMBNGL64C30A341Q)
CHILLON CARLA (CF. CHLCRL47P62C740N)
PICA MADDALENA (CF. PCIMDL76L52E472M)
ZANARELLA GUGLIELMO (CF.ZNRGLL52D24C740P)
GIAMMATTEO STEFANO (CF. GMMSFN71A25L719R)
FANELLI LUIGI (CF. FNLLGU41A12C134D),
GENTILI LUIGI (CF. GNTLGU81A18L719Z)
PERETTI GIOVANNA (CF. PRTGNN49L65E724Q)
TRASOLINI SANDRA (CF. TRSSDR70L52C740K)
DESIDERATI BRUNO (CF.DSDBRN73A01H501R)
MIRABELLO LUCA (MRBLCU76R18I712X)
MELOTTO MAURO (CF. MLTMRA84H04H501C)
BELVISI MARIA LUISA (CF.BLVMLS88R43L719V)
MIRABELLO GIUSEPPE (CF. MRBGPP38A02F616M)
EUSEPI ANDREA (CF. SPENDR81E08B114C)
EUSEPI PIETRO (CF. SPEPTR63E03C552L)

con il patrocinio dell'Avv. BIGOLIN GIULI e dell'Avv. BIGOLIN MASCIA, con studio in LATINA,
VIA CURSORI DELLA PALUDE N. 5, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi pec dei nominati



difensori (giulibigolinuntopec.it; avvmasciabigolinuntopec.it)

ATTORI

contro

CAVIM CANTINA VITICOLTORI IMOLESI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (C.F. 01534801202), con il patrocinio dell'Avv. PIRAZZOLI UMBERTO e dell'avv. PADOVANI ALBERTO (PDVLR71L26D458Z) con studio in IMOLA, VIA EMILIA N. 241, elettivamente domiciliato in IMOLA, VIA EMILIA N. 241 presso il difensore Avv. PIRAZZOLI UMBERTO

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: IMPUGNATIVA DELIBERA C.D.A

Le parti hanno precisato le conclusioni a udienza del 14.7.2022 come da rispettive note scritte autorizzate ex art. 221 co. 4 D.L. 34/2020

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori MASSIMO NARDINI, MAURO FORCONI, FRANCO BASTIANI, ROSA LEONE, ANTONELLA MIRABELLO, TIZIANA MIRABELLO, MARCO MARINELLI, ANGELO LOMBARDI, CARLA CHILLON, MADDALENA PICA, GUGLIELMO ZANARELLA, STEFANO GIAMMATTEO, LUIGI FANELLI, LUIGI GENTILI, GIOVANNA PERETTI, SANDRA TRASOLINI, BRUNO DESIDERATI, LUCA MIRABELLO, MAURO MELOTTO, MARIA LUISA BELVISI, GIUSEPPE MIRABELLO, ANDREA EUSEPI e PIETRO EUSEPI (nel prosieguo anche solo NARDINI + altri) agiscono nei confronti della CAVIM CANTINA VITICOLTORI IMOLESI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA (nel prosieguo anche solo CAVIM), per sentir accertare la nullità e/o annullabilità delle delibere adottate dal CdA di CAVIM in data 27.7.2021 e in data 1.9.2021, con cui il CdA recepiva il recesso degli ex soci attori e applicava loro la penale ex art. 10/5° co. dello Statuto di CAVIM, nonché di tutte le delibere successive connesse con cui sospendeva la liquidazione del secondo acconto del corrispettivo per le uve conferite nell'esercizio 2020 e lo compensava con i crediti asseritamente vantati a titolo di penale.

Si costituiva la società cooperativa CAVIM, la quale, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza del giudice adito in virtù di clausola arbitrale di cui all'art. 40 dello statuto sociale, a termini della quale (doc. 1 conv., p. 10):

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

In prima udienza ex art. 183 c.p.c. del 3.3.2022, gli attori si opponevano al rilievo di compromesso in arbitri sollevato da parte convenuta e il G.I. concedeva alle parti un breve termine per depositare note



scritte esclusivamente sul rilievo specifico; alla successiva udienza del 5.4.2022 la causa, ritenuta matura per la decisione sull'eccezione preliminare, veniva rinviata per p.c. al 14.7.2022.

Gli attori, nelle note scritte depositate in data 28.3.2022, 1.7.2022 e nella comparsa conclusionale, contestano la compromettibilità in arbitri della presente controversia in quanto afferente a diritti indisponibili, essendo le ragioni che hanno portato gli ex soci a recedere dalla CAVIM dettate da un operare illecito degli amministratori che avrebbe *i*) irrimediabilmente compromesso lo scopo mutualistico alla base del patto sociale *ii*) portato alla redazione di scritture contabili non veritiere, ossia alla violazione di norme imperative poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci e dei terzi.

Parte convenuta, al contrario, nei suoi scritti difensivi sostiene che il *petitum* avversario attenga a diritti disponibili di carattere patrimoniale che, in quanto tali, rientrano perfettamente nella previsione di cui all'art. 40 dello Statuto.

L'eccezione pregiudiziale di arbitrato in virtù di clausola compromissoria deve essere accolta, preliminarmente al merito.

La questione della compromettibilità in arbitri di controversie sociali - che a seguito della riforma in materia di arbitrato ex D. Lgs. n. 40/2006 si pone in termini di disponibilità dei diritti correlati ex artt. 806 e 808 c.p.c. - veniva risolta da orientamento prevalente di legittimità ormai risalente riconoscendo o negando la compromettibilità della controversia a seconda che esso coinvolgesse gli interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci o di terzi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18102/1988, n. 1739 che ha escluso la compromettibilità in arbitri dell'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c. fondata sulla violazione da parte dell'amministratore medesimo delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale; Cassazione civile, sez. I, 30/03/1998, n. 3322 che ha escluso la compromettibilità in arbitri dell'azione del socio per l'annullamento di una delibera di approvazione del bilancio sul presupposto che essa risulti inficiata da una irregolare destinazione a riserva oltre il limite minimo stabilito dalla legge, o l'azione del socio per l'annullamento della delibera con la quale ai soci di maggioranza aventi la veste di amministratori vengano attribuiti compensi sproporzionati e non coerenti con la situazione economica della società; Cassazione civile, sez. I, 19/09/2000, n. 12412 che ha escluso la compromettibilità in arbitri delle controversie riguardanti lo scioglimento della società).

Il criterio dell'interesse superindividuale, tuttavia è stato ridimensionato a partire da Cass. 37722/2005 che pur riaffermando che in linea generale le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi, afferma che *“l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da una qualsiasi iniziativa di parte, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio, la cui inosservanza rende la delibera di approvazione illecita e, quindi, nulla”* (in termini Cass. 18600/2011).

In definitiva, va ora affermato il principio per cui la natura sociale o collettiva o superindividuale dell'interesse sotteso all'azione non esclude di per sé la compromettibilità in arbitri della controversia insorta in ambito societario poiché l'interesse è indisponibile solo se la sua protezione è assicurata da norme inderogabili, come, ad esempio, nel caso delle norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione dei bilanci di esercizio (cfr. Cass. 18671/2012).

Nella fattispecie, a ben guardare, le domande proposte dagli attori sono essenzialmente di accertamento dell'illegittimità/sproporzione della penale applicata ex art. 10/5° co. Statuto (applicazione di una



penale in caso di recesso per ragioni non rientranti tra quelle legali/statutarie) anche in virtù della compensazione operata con il credito vantato dai soci per le uve conferite nell'esercizio 2020, sicché la controversia attiene a diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale tra società e soci, a tutela dei quali non vi è alcun presidio legale inderogabile.

Né il rango e la natura dei diritti eventualmente violati con le delibere impugnate può mutare in ragione dei meri motivi che avrebbero indotto i soci a recedere dal rapporto sociale, sostenendo i medesimi di non avere avuto scelta, se non quella di recedere dalla cooperativa, a causa delle anomalie gestorie illecite degli amministratori che si sarebbero tradotte in irregolarità contabili tali da intaccare la veridicità, chiarezza e trasparenza delle scritture contabili: nella fattispecie le delibere impugnate non hanno ad oggetto l'approvazione dei bilanci né in alcun modo i dati contabili di bilancio e attengono esclusivamente al rapporto sociale con il socio receduto, afferendo specificamente agli aspetti patrimoniali conseguenti.

Pertanto la controversia in esame rientra appieno nell'ambito di applicazione di cui all'art. 40 dello Statuto di CAVIM, con la conseguente devoluzione ad arbitri della sua cognizione.

Quanto alla natura dell'arbitrato (rituale o irrituale), il collegio ritiene che vada valorizzato il tenore letterale dell'art. 40 Statuto, il quale fa espressamente riferimento alla devoluzione delle controversie alla "*cognizione di arbitri rituali*"; la natura rituale (o "giudiziale") dell'arbitrato emerge altresì dalla previsione del successivo art. 41, che, disciplinando le modalità di espletamento dell'arbitrato, disponendo che "*gli arbitri decidono secondo diritto*"; il tenore letterale della clausola, in altri termini, evidenzia la volontà delle parti di optare per un provvedimento decisorio degli arbitri in funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria.

Ne consegue che in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato rituale e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, l'eccezione di compromesso rituale ha carattere processuale ed integra una questione di competenza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 06/11/2015, n. 22748; conf. Cassazione civile, sez. VI, 24/09/2015, n. 18978, con riferimento all'art. 819 ter c.p.c.)

All'arbitrato rituale si riferisce la disciplina di cui al titolo VIII del c.c. così come novellato ex D. Lgs. 2.2.2006 n. 40; in particolare delinea i rapporti tra il giudice ordinario e gli arbitri rituali l'art. 819 ter c.p.c., laddove espressamente prevede che il giudice debba affermare o negare la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato tramite sentenza. Infatti "*in ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819 ter e 91 c.p.c.*" (cfr. Trib. Torino, Sez. I, 28.1.2021 n. 412).

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad euro 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi e congrua riduzione per le ragioni del deciso, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,

DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Bologna Sezione specializzata in materia di Impresa in virtù di clausola per arbitrato rituale;

CONDANNA MASSIMO NARDINI, MAURO FORCONI, FRANCO BASTIANI, ROSA LEONE, ANTONELLA MIRABELLO, TIZIANA MIRABELLO, MARCO MARINELLI, ANGELO



LOMBARDI, CARLA CHILLON, MADDALENA PICA, GUGLIELMO ZANARELLA, STEFANO GIAMMATTEO, LUIGI FANELLI, LUIGI GENTILI, GIOVANNA PERETTI, SANDRA TRASOLINI, BRUNO DESIDERATI, LUCA MIRABELLO, MAURO MELOTTO, MARIA LUISA BELVISI, GIUSEPPE MIRABELLO, ANDREA EUSEPI e PIETRO EUSEPI, in solido fra loro, al rimborso in favore di CAVIM CANTINA VITICOLTORI IMOLESI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del l.r.p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 2.235,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione Impresa del Tribunale in data 15.12.2022.

Si comunichi.

Il Giudice est.

Dr.ssa Silvia Romagnoli

Il Presidente
Dr. Fabio Florini

Arbitrato in Italia

